Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1973, n. **965.**

Determinazione delle tariffe per la ricezione telegrafica di bollettini economici e finanziari relativi alle quotazioni delle borse valori italiane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, n. 299, con il quale sono state stabilite le tariffe relative ai telegrammi di stampa per l'interno scambiati dagli organi di stampa « via Radiostampa »;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire una particolare tariffa per gli utenti che intendano ricevere per telegrafo i bollettini economici e finanziari relativi alle quotazioni delle borse valori italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utenti che intendano ricevere per telegrafo i bollettini economici e finanziari relativi alle quotazioni delle borse valori italiane sono tenuti a corrispondere all'esercente del servizio:

per il servizio effettuato nei giorni e nelle ore di apertura ufficiale delle borse valori: L. 50.000 mensili;

per il servizio effettuato nei giorni e nelle ore di chiusura delle borse valori: L. 1,25 a parola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. **966**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, e successive modificazioni, concernente nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, recante nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione, quale risulta modificato ed integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 1163;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, concernente nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza nonchè agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, venti anni di navigazione per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e dieci anni per la medaglia di terzo grado. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto ad esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento ».

Il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile o al comando generale della guardia di finanza, a seconda che trattisi di deceduto già militare della Marina militare o iscritto nelle matricole della gente di mare o militare del Corpo della guardia di finanza ».

Nell'art. 3, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i militari del Corpo della guardia di finanza dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **967**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di storia della facoltà di magistero della Università di Lecce alla cattedra di storia moderna II della facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 5 febbraio 1970, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di storia della facoltà di magistero della Università di Lecce;

Visto il verbale, in data 7 ottobre 1972, della facoltà di magistero della Università di Lecce, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di storia della facoltà di magistero alla cattedra di storia moderna II della facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Visto il verbale, in data 12 febbraio 1973, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 10 maggio e 12 luglio 1973, con i quali il consiglio della facoltà di lettere e filosofia nonché il senato accademico della Università di Bari hanno espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 5 febbraio 1970, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di storia della facoltà di magistero della Università di Lecce, è trasferito alla cattedra di storia moderna II della facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1973.

Modificazione al decreto ministeriale 18 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di dodici varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dodici varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 5) dell'articolo unico, la varietà « Precocissimo Molina » il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Fertilseme di Mortara (Pavia);

Viste le lettere in data 12 febbraio e 30 ottobre 1973 con le quali l'AL.MO. S.p.a. ha comunicato l'avvenuto subentro alla Società fertilseme che ha cessato, col 30 dicembre 1972, ogni attività commerciale;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Precocissimo Molina » di cui al n. 5) dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 gennaio 1972, è la AL.MO. S.p.a. di Mortara (Pavia).

Roma, addì 3 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(975)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1963, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione predetto;

Visto il proprio decreto n. 259 in data 4 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla sostituzione del dottor Lamberto Politi, quale rappresentante del Ministero della sanità in seno al comitato sopracitato, con il dott. Giovanni Loreto, direttore generale dello stesso Ministero della sanità;

Vista la nota n. 100/89291/29.3.181 del 5 dicembre 1973, con la quale il Ministro per la sanità ha ora designato il prof. Marcello Proja, vice direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, quale rappresentante del Ministero della sanità in seno al richiamato comitato amministrativo, in sostituzione del dott. Giovanni Loreto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del prof. Marcello Proja a componente il comitato menzionato, in sostituzione del dott. Giovanni Loreto;

Decreta:

Il prof. Marcello Proja, vice direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione è nominato componente, in rappresentanza del Ministero della sanità, il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del dott. Giovanni Loreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1974.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1967, che ha modificato gli articoli 3 e 9 del suddetto decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di stabilire una nuova disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di facchinaggio del grano sono regolate dal presente decreto.

Art. 2.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe di cui al successivo art. 3, in tre zone, costituite nel modo seguente:

1ª *Zona*:

Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Cosenza, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro;

2ª *Zona*:

Alessandria Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Gorizia, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari, Reggio Calabria, Catanzaro, Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Perugia, Chieti, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Udine, Venezia, Vicenza, Ravenna;

3ª *Zona*:

Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Ancona, Roma, Viterbo, Napoli, Matera, Catania, Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le province indicate nella prima zona sono inserite nella seconda.

Dopo due anni, tutte le province sono inquadrate nella terza zona.

Art. 3.

Le tariffe di seguito elencate, relative alle operazioni di facchinaggio del grano in sacchi, si intendono riferite a quintale e comprensive della percorrenza fino a 15 metri e di una altezza fino a m. 2,20.

Voci di tariffa	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:			
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	39,30	47,70	51,70
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	31,75	38,80	41,95
b) *Uscita dai magazzini*:			
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	64,65	78,30	85,00
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	57,15	69,75	75,40
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	49,15	59,65	64,50
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	46,60	56,50	61,35
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	41,65	49,85	55,05
6) disaccatastamento e carico su veicolo	39,30	47,70	51,60
7) solo carico su veicolo	29,50	35,55	38,80
c) *Lavori in campagna*:			
1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico	76,20	92,25	100,00
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico	64,25	78,00	85,00
3) pesatura e carico	49,85	57,20	65,00
4) carico o scarico	38,00	45,85	50,00
5) stivaggio o distivaggio	15,20	18,30	20,00
d) *Operazioni negli scali ferroviari*:			
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico			
— senza pesatura	30,30	37,05	40,05
— con pesatura	37,75	45,75	49,75
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio			
— senza pesatura	30,30	37,05	40,05
— con pesatura	37,75	45,75	49,75
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura e assestamento			
— senza pesatura	35,50	42,25	45,25
— con pesatura	43,05	51,40	55,00
e) *Operazioni alle fosse*:			
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	41,65
2) come sopra senza pesatura .	—	—	31,80
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli	—	—	112,65
4) come sopra senza pesatura	—	—	99,60
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	76,15
f) *Operazioni varie*:			
1) travasatura da sacco a sacco	24,45	29,80	32,35
2) paleggiatura o trapalatura a mano	16,95	20,70	22,30
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani)	16,95	20,70	22,30
4) vuotatura a mano residuo celle chiuse (magazzini verticali)	38,00	46,45	50,00
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	14,77	17,85	19,30
6) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	11,35	13,70	15,00
7) accatastamento o disaccatastamento	9,85	11,85	13,00
g) *Maggiorazioni varie*:			
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3	9,85	11,85	13,00
2) come sopra per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	14,80	17,85	19,30
3) come sopra per altezza superiore a m. 6	16,95	20,70	22,30
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	4,50	5,40	5,80
5) come sopra, oltre i m. 30 e per 8,80 ogni m. 15	8,80	10,65	11,70
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	2,65	3,15	3,40

Le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) e 1), 2) e 3) della lettera *c*) si applicano anche quando, per mancanza dei veicoli per il carico, il prodotto è approntato per la caricazione, ma non caricato.

Art. 4.

Le tariffe di seguito elencate, relative alle operazioni di facchinaggio del grano sfuso, riguardano tutte le province e si intendono riferite a quintale:

A) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile
da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico
da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotata di impianti fissi L. 20
2) in tramoggia dotata di impianti mobili » 45

B) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette . L. 40
2) da vagone normale con paratorie . » 80

C) *Uscita grano alla rinfusa* con impianto mobile a veicoli . . . . L. 50

Le suddette operazioni di entrata e uscita sono comprensive dell'assistenza ai mezzi meccanici e dell'eventuale loro spostamento per l'immagazzinamento del cereale nell'ambito di m. 15 di distanza dalla porta del magazzino e di m. 3 in altezza. Per distanze e altezze superiori, le tariffe vanno maggiorate del 20 per cento.

OPERAZIONI ALLE FOSSE

a) *Entrata*:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa e da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . L. 47
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa » 25

b) *Uscita*:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi aspiratori e carico su veicolo con vuotatura fossa L. 80
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa . . . » 40

Alle operazioni di cui al presente articolo non è applicabile la riduzione prevista dall'art. 7.

Art. 5.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle 21 e dalle 21 alle 5 va compensato con una maggiorazione tariffaria rispettivamente del 25 e del 60 per cento.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 100%. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dall'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 per cento.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno invece aumentate del 15% ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 7.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici, le tariffe vanno ridotte del 25 per cento.

Art. 8.

Quando i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta a tali organismi una aliquota pari al 71% delle tariffe previste dal presente decreto, in quanto essi sono tenuti, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, al versamento dei contributi assicurativi dei propri aderenti per le varie forme previdenziali.

L'aliquota vale anche a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività nazionali e infrasettimanali, del trattamento economico fine lavoro e di altri istituti normalmente previsti dai contratti collettivi.

Ai facchini liberi esercenti non riuniti negli organismi di cui al primo comma sarà corrisposta una maggiorazione pari al 30% delle tariffe previste dal presente decreto, da valere per i titoli di cui al comma precedente.

Art. 9.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato di oltre un'ora, al facchino libero esercente sarà corrisposto un compenso a titolo di attesa ammontante a L. 1000 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.

Qualora le prestazioni dei facchini liberi esercenti, singolarmente considerati o riuniti negli organismi di cui al primo comma dell'art. 8 siano richieste fuori dal comune di appartenenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sarà corrisposta, ove non si sia provveduto direttamente all'alloggio e di vitto, una indennità sostitutiva la cui misura sarà convenuta localmente.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(939)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Approvazione dei modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli allegati modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

MOD. F IMPOSTE N. 508 — MOD. 8

1 **DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

ESATTORIA delle II. DD. di ....

Comune di ....

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

....
COGNOME E NOME - RAGIONE SOCIALE, DENOMINAZIONE O DITTA

....
ATTIVITÀ

....
COMUNE DI NASCITA — DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE

DOMICILIO FISCALE { .... COMUNE
.... VIA }

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 5% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
MESE	ANNO

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... DATA — .... FIRMA

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato: cm 14,50 × 18)
(Banda trasversale colore giallo)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

1

CODICE FISCALE

PROV | COM — CODICE CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 5% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato: cm 6,49 × 18)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata **in ogni sua parte** — **deve essere eseguito** alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sotto elencato codice dei tributi.

Codice **1001** — Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.

» **1002** — Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

» **1003** — Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.

» **1004** — Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.

» **1005** — Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.

» **1006** — Ritenute su altri assegni periodici (lett f art 47 D.P.R 29 settembre 1973, numero 597).

» **1007** — Ritenute su indennità cariche elettive

» **1008** — Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive

» **1009** — Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.

» **1010** — Ritenute su rendite vitalizie.

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3 000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MOD. F IMPOSTE N. 507 — MOD. 7

2 **DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE**

CODICE FISCALE

COD CONTRIBUENTE | COD CONTR.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

COGNOME E NOME - RAGIONE SOCIALE, DENOMINAZIONE O DITTA

ATTIVITÀ

COMUNE DI NASCITA — DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE

DOMICILIO FISCALE — COMUNE — VIA

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI 5% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
MESE	ANNO

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

DATA — FIRMA

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato: cm 14,50 × 18)
(Banda trasversale colore azzurro)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

2

CODICE FISCALE

PROV COM | CODICE CONTRIBUENTE | COD CONTR.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI 5% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato: cm 6,49 × 18)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge, il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sotto elencato codice dei tributi.

Codice 1025 — Ritenute su interessi e redditi di capitale obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine.

» 1026 — Ritenute su interessi e redditi di capitale obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari.

» 1027 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.

» 1028 — Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito.

» 1029 — Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.

» 1030 — Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.

» 1031 — Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MOD. F IMPOSTE N. 508 MOD. 9

3 **DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ**

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

....
COGNOME E NOME - RAGIONE SOCIALE, DENOMINAZIONE O DITTA

....
ATTIVITÀ

....
COMUNE DI NASCITA

....
DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE

DOMICILIO FISCALE { COMUNE .... VIA .... }

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
MESE	ANNO

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... DATA .... FIRMA

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato cm 14 50 × 18)
(Banda trasversale colore avana chiaro)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

3

CODICE FISCALE

PROV. COM.

CODICE CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(formato cm 6 49 × 18)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi

Codice 1035 — Ritenute sugli utili distribuiti da società

» 1036 — Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti e a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MOD. F IMPOSTE N. 809 — MOD. 9

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

ESATTORIA [illegible] II. DD. di ______

Comune di ______

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

______ COGNOME E NOME - RAGIONE SOCIALE, DENOMINAZIONE O DITTA

______ ATTIVITÀ

______ COMUNE DI NASCITA ______ DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE

DOMICILIO FISCALE { ______ COMUNE ______ VIA }

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1040 - L. ______
» 1041 - » ______
» 1042 - » ______
» 1043 - » ______
» 1044 - » ______
» 1045 - » ______
» 1046 - » ______
» 1047 - » ______
» 1048 - » ______

TOTALE L. ______
INTERESSI 6 % L. ______
TOTALE FINALE L. ______

PERIODO DI IMPOSTA	
MESE	ANNO

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

______ DATA ______ FIRMA

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ______
N. ______ del ______

(formato: cm 14,50 × 18)
(Banda trasversale colore rosa)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

4

CODICE FISCALE

PROV COM | CODICE CONTRIBUENTE | COD. CONTR.

______ Esattoria

______ Comune

______ Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1040 - L. ______
» 1041 - » ______
» 1042 - » ______
» 1043 - » ______
» 1044 - » ______
» 1045 - » ______
» 1046 - » ______
» 1047 - » ______
» 1048 - » ______

TOTALE L. ______
INTERESSI 6 % L. ______
TOTALE FINALE L. ______

Periodo d'imposta (mese e anno) ______

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ______
N. ______ del ______

(formato: cm 6,49 × 18)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — **deve essere eseguito alla** esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Codice 1040 — Ritenute sui redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni

» 1041 — Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ad associazioni in partecipazione.

» 1042 — Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.

» 1043 — Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.

» 1044 — Ritenute sui compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).

» 1045 — Ritenute sui contributi corrisposti ad imprese, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.

» 1046 — Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.

» 1047 — Ritenute sui premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.

» 1048 — Ritenute su altre vincite e premi.

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. **Per l'incompletezza dei dati stessi si applica** a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20 000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Modifiche al decreto ministeriale 15 dicembre 1972 istitutivo del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1972, con il quale è stato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale europeo;

Considerata la necessità di modificare gli articoli 2 e 4 al fine di assicurare una più incisiva partecipazione delle parti sociali alla attività del comitato e di meglio definire i compiti affidati al comitato stesso;

Decreta:

Gli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, citato in narrativa, sono modificati come segue:

Art. 2. — Il comitato esprime parere sugli orientamenti generali ai fini della utilizzazione delle provvidenze del Fondo sociale europeo e di regola sui progetti a tale scopo presentati da parte di pubblici e privati operatori.

Art. 4. — Il comitato è così composto:

il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

il direttore generale del collocamento della manodopera;

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, cinque rappresentanti dei datori di lavoro, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti e degli artigiani, un rappresentante dei dirigenti di azienda, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale;

due esperti in materia di formazione professionale, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(908)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Fiera campionaria internazionale di Bologna », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera campionaria internazionale di Bologna » che avrà luogo a Bologna dal 5 al 16 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(857)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Approvazione del modello di bollettario delle quietanze, da usarsi dalle esattorie per la riscossione dei versamenti diretti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di bollettario delle quietanze, da usarsi dalle esattorie per la riscossione dei versamenti diretti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ciascun bollettario contiene centocinquanta fogli, cioè cinquanta quietanze e per ogni quietanza una matrice ed un attestato, contraddistinti, rispettivamente, oltre che dalla dicitura propria anche dalla stampa in inchiostro di diverso colore. I fogli sono punzonati con lo stemma della Repubblica italiana contornato dalla dicitura « Ministero delle Finanze Dir. Gen. II. DD. Riscossione ».

L'attestato, inoltre, reca la sovrastampa in senso diagonale della dicitura « Attestato da allegare alla dichiarazione annuale per l'Ufficio delle imposte dirette ».

I bollettari sono predisposti per esercizio finanziario e individuati da serie alfabetica, dal numero proprio del bollettario e dal numero progressivo delle quietanze in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

MODULARIO
F - Imposte - 505

Mod 5

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

BOLLETTARIO DELLE QUIETANZE
per versamenti diretti alle Esattorie

Esercizio 1974

SERIE **A** - BOLLETTARIO N.

QUIETANZE

dal N .... al N

ESATTORIA II. DD. di

Comune ....

Mod 5 -- Modul. F. Imposte 505

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II. DD.

Esercizio 1974

(bollo a secco)

MATRICE DI QUIETANZA DI VERSAMENTO

ESATTORIA II. DD. ....

COMUNE ....

Contribuente ....

....

....

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE	Cod. cont.

ha versato per:

IMPOSTA

PERIODO DI IMPOSTA	
mese	anno

SERIE **A**

Bollettario	CODICI	IMPORTO
N. 000000	....	L. ....
	....	» ....
Quietanza	....	» ....
N. 000000	....	» ....

Data ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 5 % L. ....

TOTALE FINALE L. ....

(Lire .... *)*
in lettere

(Stampa inchiostro nero)

Mod. S — Modul. F - Imposte - 505

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II. DD.

Esercizio 1974

(bollo a secco)

QUIETANZA DI VERSAMENTO

ESATTORIA II. DD. ....

COMUNE ....

Contribuente ....

....

....

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE | Cod. cont.

ha versato per:

IMPOSTA	PERIODO DI IMPOSTA	
	mese	anno

SERIE **A**

Bollettario

N. 000000

Quietanza

N. 000000

CODICI ....

IMPORTO L. ....

Data .... TOTALE L. ....

L'ESATTORE INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

(Lire .... in lettere ....)

(Stampa inchiostro rosso)
(Fondino di garanzia verde)

Mod. S — Modul. F - Imposte - 505

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II. DD.

Esercizio 1974

(bollo a secco)

ATTESTATO DI VERSAMENTO

ESATTORIA II. DD. ....

COMUNE ....

Contribuente ....

....

....

CODICE FISCALE

COD. CONTRIBUENTE | Cod. cont.

ha versato per:

IMPOSTA	PERIODO DI IMPOSTA	
	mese	anno

SERIE **A**

Bollettario

N. 000000

Quietanza

N. 000000

CODICI ....

IMPORTO L. ....

Data .... TOTALE L. ....

L'ESATTORE INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

(Lire .... in lettere ....)

ATTESTATO
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE
PER L'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

(Stampa inchiostro verde)
(Fondino di garanzia rosa)
(Dicitura trasversale inchiostro avana)

(1019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torre Annunziata

Con decreto n. 40366/c in data 23 gennaio 1974 del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, già area di sedime del canale Sarno, in comune di Torre Annunziata (Napoli) segnato nel catasto del suddetto comune al foglio n. 7 e confinante a nord con il fabbricato della società « Metropolitan A. Racconto » (mappale 237), a sud con il canale Sarno, a est con via del Castello e ad ovest con la proprietà demaniale ex Ferriera (mappale 236), per una superficie di mq. 80 ed indicato in rosso nella planimetria rilasciata il 13 agosto 1969 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Napoli, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(993)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto ministeriale 6 giugno 1973, riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del poligono di tiro a segno di Tirano.

Con decreto interministeriale 17 gennaio 1974, n. 601, vengono rettificati superficie e confini dell'aliquota del poligono di Tirano, sdemanializzato con decreto 6 giugno 1973, n 591.

La superficie complessiva è stata accertata in mq. 10.270, con i seguenti confini:

a nord, particella n. 6 e strada comunale dell'argine sinistro dell'Adda;
ad est, particella n. 6 e restante particella n. 8;
a sud, particella n. 51;
ad ovest, particella n 108.

(998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n. 1682, è stato approvato l'atto n. 92383 di rep. del 20 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iezzi Silvino, nato a Manoppello il 3 gennaio 1919 e Mazzaferro Iolanda, nata a Manoppello il 7 marzo 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq. 34, riportata in catasto alle particelle numeri 566 sub 1 e 566 sub 2 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 113.

(805)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Torremaggiore

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n. 1684, è stato approvato l'atto n. 92381 di rep. del 16 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pensato Raffaele, nato il 12 febbraio 1912 a Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Torremaggiore, estese mq. 1515, riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte e 204 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con i numeri 267 e 268/*a*.

(807)

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n 1685, è stato approvato l'atto n 92380 di rep. del 16 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pensato Matteo, nato il 2 gennaio 1915 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Torremaggiore, estesa mq 1340, riportata in catasto alla particella n. 211 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il numero 268/*b*.

(808)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n. 1705, è stato approvato l'atto n. 92405 di rep. del 28 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la classificazione e l'alienazione a Del Greco Domenico, nato il 23 luglio 1939 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 3380, riportate in catasto alle particelle numeri 45 parte e 555 del foglio di mappa n. 20 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 188 e 187.

(809)

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n 1706, è stato approvato l'atto n 92406 di rep. del 28 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Domenico, nato il 13 gennaio 1926 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 2428, riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte, 298 parte e 410 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 316, 318, 315 e 317.

(810)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 116, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Trezzi Vittorio, segretario del ruolo della carriera di concetto del personale degli U.L.M.O., avverso la mancata promozione alla qualifica di primo segretario.

(953)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1973, registro n. 12, foglio n. 96, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 27 maggio 1971, proposto dal comune di Imola avverso il decreto ministeriale 10 settembre 1970, con il quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico prodotto dal comune stesso contro il provvedimento del prefetto di Bologna in data 20 ottobre 1969, con il quale era stata concessa alla ditta M.F.T. di Cesare Toni, con sede in Imola, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale della grande distribuzione in Imola, piazza Matteotti n. 17, via Mazzini numeri 20/22.

(914)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1974, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000 di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931 avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 gennaio 1974

(868)

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 Mod. cambio Ric. 5 %. — Data: 4 dicembre 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento. — Intestazione: Cappelluzzo Vittorio, nato in Ariano Irpino il 26 ottobre 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5. — Capitale: L. 210.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 gennaio 1974

(990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658 —	658 —	658 —	658 —	658 —	658,10	657,75	658 —	658 —	658 —
Dollaro canadese	666 —	666 —	666 —	666 —	666 —	666,10	666 —	666 —	666 —	666 —
Franco svizzero	201,78	201,78	201,25	201,78	201,10	201,75	201,45	201,78	201,78	201,78
Corona danese	100,50	100,50	100,20	100,50	100,20	100,50	100,35	100,50	100,50	100,50
Corona norvegese	111,19	111,90	111 —	111,19	111 —	111,85	111,16	111,19	111,90	111,90
Corona svedese	139,10	139,10	139,50	139,10	138,80	139,05	139,10	139,10	139,10	139,10
Fiorino olandese	229,40	229,40	229,75	229,40	228,70	229,45	229,30	229,40	229,40	229,40
Franco belga	15,6925	15,6925	15,63	15,6925	15,55	15,68	15,675	15,6925	15,69	15,69
Franco francese	131,52	131,52	132 —	131,52	130,90	131,50	131,30	131,52	131,52	131,52
Lira sterlina	1504,50	1504,50	1505 —	1504,50	1502,80	1504,50	1504 —	1504,50	1504,50	1504,50
Marco germanico	238,25	238,25	238,50	238,25	237 —	238,20	238 —	238,25	238,25	238,25
Scellino austriaco	32,34	32,34	32,30	32,34	32,20	32,35	32,35	32,34	32,40	32,34
Escudo portoghese	24,94	24,94	24,95	24,94	24,70	24,95	24,97	24,94	24,94	24,94
Peseta spagnola	11,19	11,19	11,23	11,19	11,30	11,18	11,20	11,19	11,19	11,19
Yen giapponese	2,21	2,21	2,22	2,21	2,23	2,21	2,215	2,21	2,21	2,21

Media dei titoli del 1° febbraio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,125
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,875
» 5,50 % » » 1968-83	92,70
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	97,325
» 6 % » » 1971-86	97,225
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1974

Valuta	
Dollaro USA	657,875
Dollaro canadese	666 —
Franco svizzero	201,615
Corona danese	100,425
Corona norvegese	111,175
Corona svedese	139,10
Fiorino olandese	229,35
Franco belga	15,684
Franco francese	131,41
Lira sterlina	1504,25
Marco germanico	238,125
Scellino austriaco	32,345
Escudo portoghese	24,955
Peseta spagnola	11,195
Yen giapponese	2,212

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1973, registro n. 16 Difesa, foglio n. 278, con cui è stato bandito il concorso, per esami, a diciotto posti di tenente, ora sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1973, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di diciotto sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo bandito con decreto ministeriale 8 maggio 1973:

1. Marotta Giuseppe	punti	15,31
2. Natale Leonardo	»	15,24
3. Pinzani Roberto	»	13,86
4. d'Atri Ugo	»	13,79
5. Pirelli Claudio	»	13,72
6. Armenia Calogero	»	13,58
7. Legnaioli Piero	»	13,53
8. De Gaetano Pasquale	»	12,41
9. Fiori Antonio	»	11,82
10. Mastrangelo Giulio	»	11,72

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 189

(825)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione medica del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1973, registro n. 24 Interno, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1877;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La commissione medica che dovrà procedere all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 2 gennaio 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Colombini prof. Marino, ispettore generale medico.

Componenti:

Soccorsi prof. Franco;
Carmenini dott. Giuseppe.

Ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai funzionari che rivestono qualifiche dirigenziali non spettano i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa relativa, prevista in L. 90 000, graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974
Registro n. 2 Interno, foglio n. 286

(824)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968 n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Terni, nell'ordine indicato:

1. Vincenzoni dott. Alvaro	punti	83 —	su 132
2. Chiarapini dott. Fausto	»	80,18	»
3. Varone dott. Domenico	»	79,63	»
4. Maiorano dott. Luciano	»	79,04	»
5. Pulli dott. Italo	»	79 —	»
6. Marino dott. Oreste	»	77 —	»

7. Tollis dott. Aldo . . punti 76,86 su 132
8. Mistretta dott Francesco » 76 — »
9. De Angelis dott. Vittorio » 75,25 »
10. Scandaliato dott. Gaspare . » 74,13 »
11. Baum dott. Giovanni » 72 — »
12. Piizi dott. Tommaso » 71,77 »
13. Bosco dott. Giuseppe » 71,06 »
14. Suglia dott. Nicola » 70,77 »
15. Salzano dott. Antonio » 70,75 »
16. Pettinicchio dott. Matteo . » 70,50 »
17. Mignone dott. Pasquale » 70,18 »
18. Di Campo dott. Michele » 67,86 »
19. Grenzi dott. Massimiliano » 66,88 »
20. Mangiaterra dott. Giuseppe . » 66,50 »
21. Mele dott. Marcello » 65,50 »
22. Sevieri dott. Enzo . » 65,06 »
23. Gerardi dott. Antonio . » 64 — »
24. Gianoglio dott. Gonario . » 49,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(969)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifiche ed aggiornamenti dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1972, 31 luglio 1972, 9 settembre 1972, 19 dicembre 1972, 26 gennaio 1973 e 15 settembre 1973;

Accertato che il cognome del primario di cui al n. 23 dell'elenco di recupero e rieducazione funzionale è Travaini e non già Traviani;

Decreta:

L'esatto cognome del primario di cui al n. 23 dell'elenco di recupero e rieducazione funzionale è: *Travaini.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 317

(787)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1972, 31 luglio 1972, 9 settembre 1972, 19 dicembre 1972, 26 gennaio 1973, 15 settembre 1973, 6 ottobre 1973 e 8 novembre 1973;

Accertato che il cognome del primario di ruolo di cui al n. 301 dell'elenco di chirurgia generale è Gammarota e non già Gannarota;

Decreta:

Il cognome del primario di cui al n. 301 dell'elenco di chirurgia generale viene rettificato da *Gannarota* in *Gammarota.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(788)

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le domande in data 12 gennaio 1972 e 14 febbraio 1972 con le quali il dott. Giummarra Giuseppe, nato a Ragusa il 25 novembre 1918, chiede di essere incluso nell'elenco dei sanitari che hanno conseguito l'idoneità in concorsi a posti di primario di chirurgia generale espletati a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modifiche, presso ospedali di II e III categoria;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 agosto 1972, con il quale il predetto sanitario è stato incluso al n. 1510 del secondo elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per ospedali provinciali e zonali;

Vista la nota n. 171 dell'11 gennaio 1974 dell'ospedale civile di Ragusa, riesaminati i documenti ed accertato che il dottor Giummarra Giuseppe ha conseguito l'idoneità a primario di chirurgia generale presso l'ospedale S. Maria Goretti di Latina e presso l'ospedale maggiore di Modica, entrambi classificati al momento del bando e dell'espletamento dei concorsi nei quali il predetto sanitario ha conseguito l'idoneità come ospedali di III categoria;

Ritenuto pertanto, di dover cancellare il dott. Giuseppe Giummarra dall'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativamente agli ospedali provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 agosto 1972, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1510. Giummarra Giuseppe	Ragusa - 25 novembre 1918							si

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale che sono banditi dagli enti ospedalieri, da cui dipendono solo ospedali zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(924)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972 n. 319;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio. dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente della Corte dei conti: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o previsti dalle disposizioni vigenti e irregolarmente compilati, comporta senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *b*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 10.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo dello Sport - Eur, viale dell'Umanesimo, nei giorni 18 e 19 giugno 1974, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1974
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 197

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baimonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 ottobre 1973.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . . . .
presso . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . .,
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .
. . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1008)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 495 in data 24 marzo 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria consorziale tra i comuni di Nepi-Castel S. Elia-Monterosi, vacante al 30 novembre 1970;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 206 del 7 febbraio 1972, modificato con successivo decreto n. 1028 del 6 luglio 1973;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. De Felici Italo	punti	68,942 su 120
2. Scipioni Dante	»	66,135 »
3. La Rosa Fausto	»	64,180 »
4. Pulcini Marco Antonio	»	48,500 »
5. Ciocchetti Mario	»	43,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1896 del 18 dicembre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale tra i comuni di Nepi-Castel S. Elia-Monterosi, vacante al 30 novembre 1970;

Considerato che trattasi di sede unica da assegnare pertanto al candidato risultato primo in graduatoria;

Visto l'ordine della medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Italo De Felici è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale tra i comuni di Nepi-Castel S. Elia-Monterosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(926)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. 24.

Utilizzo dei fondi di cui all'art. 38 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, iscritti al capitolo 273 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione di interventi resisi necessari in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo marzo-aprile 1973 e per opere di consolidamento e trasferimento degli abitati è autorizzata la spesa di L. 4 miliardi.

Art. 2.

All'onere di L. 4 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 273 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 273 — Fondo da utilizzare con successivi provvedimenti legislativi, L. 4.000.000.000.

In aumento:

Cap. 357. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni, ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati. L. 4.000.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. 25.

Concessione contributi in conto capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti ed attività produttive oggetti di contribuzione

La regione Basilicata concede alle imprese artigiane di produzione e di servizi operanti sul territorio regionale, contributi, in conto capitale, per gli impianti, i macchinari e le attrezzature, occorrenti al fine di costituire, trasformare, ampliare, ammodernare e meccanizzare le aziende produttive.

I contributi sono estesi anche ad acquisti o costruzioni di stabili o capannoni, in quanto questi concorrano in modo diretto al conseguimento degli scopi imprenditoriali delle aziende, nonchè alle opere necessarie per allacciamenti elettrici esterni.

I contributi di cui al precedente comma non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi dello Stato attualmente in vigore per la parte della spesa non coperta dai contributi previsti dalla presente legge, purchè l'importo complessivo non superi i 20 milioni.

Sono esclusi, invece, dai benefici di cui alla presente legge quelle iniziative che possono godere del contributo in conto capitale previsto dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

Territorio di applicazione della legge

La legge è applicabile in tutto il territorio della Regione.

Art. 3.

Requisiti per beneficiare del contributo

Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, ed a quelle organizzate in forme associative, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale e che:

abbiano la loro sede nel territorio della Regione;

siano regolarmente iscritte nell'apposito Albo istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza e Matera, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

appartengano ad uno dei settori di cui al successivo articolo;

non abbiano usufruito, per il contributo in conto capitale previsto dalla presente legge, di altre leggi dello Stato e della Regione.

Art. 4.

Attività ammesse a contributo

I settori delle attività di cui alla presente legge, ammessi a beneficiare del contributo di cui all'articolo 6, sono i seguenti:

lavorazione e trasformazione del ferro;

lavorazione e trasformazione nel settore edile ed affini;

lavorazione e trasformazione del legno;

arredamento;

abbigliamento e confezioni affini;

lavorazione minerali non metalliferi (marmisti, ceramisti, ecc.);

meccanica ed attività connesse (carrozzerie, tappezzerie elettrauti, ecc. nonché idrauliche, elettriche e radiotecniche);

artigianato di servizi, compresi i trasporti, purchè l'impresa impieghi normalmente non più di cinque dipendenti;

artigianato artistico;

produzione di tappi di sughero e di qualunque altra materia;

produzione di contenitori per imballaggi;

lavorazione materie plastiche;

tipografie, copisterie, dattilografie;

produzione di bibite, acque minerali e gassate;

lavorazione e trasformazione pellame e cuoiame;

ogni altra attività di carattere artigianale.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature che assicurino una effettiva trasformazione, ammodernamento, meccanizzazione dell'azienda; le spese per la costruzione, l'acquisto, l'ammodernamento di stabili destinati a laboratori, sempre che concorrano, in modo diretto, alla trasformazione dell'azienda, e sempre che le spese vengano eseguite sull'area di proprietà del richiedente.

Sono altresì sussidiabili le attrezzature per la conservazione degli strumenti di lavoro, delle materie prime e dei prodotti finiti.

Art. 6.

Misura del contributo

Per le imprese di cui all'articolo 4, il contributo sull'effettivo costo dei macchinari da acquistare o delle opere da realizzare, è fissato come segue:

a) 25 %, con aumento del 10 % se gli impianti o i macchinari vengono acquistati presso aziende operanti nel Mezzogiorno;

b) 35 % per le cooperative, con un aumento del 10 % se gli impianti o macchinari vengono acquistati presso aziende operanti nel Mezzogiorno;

Art. 7.

Procedimenti per la concessione

I contributi saranno impegnati ed erogati con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore al ramo.

L'istruttoria delle pratiche, gli accertamenti e i controlli tecnici saranno curati dall'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (E.N.A.P.I., ufficio regionale per la Basilicata). A tale organismo viene anche affidato il servizio di assistenza tecnica a favore delle imprese oggetto della presente legge.

Art. 8.

Impegni per le imprese artigiane beneficiarie

Le imprese artigiane benificiarie dovranno impegnarsi a:

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione dei controlli, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi a contributo;

non destinare le opere edilizie, oggetto del contributo, ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data del definitivo accertamento tecnico da parte dell'E.N.A.P.I.;

a norma della vigente legislazione, per garantire la difesa ecologia, a mettere in atto nello stabilimento oggetto del contributo, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare ogni forma di inquinamento.

Art. 9.

Successione del diritto al contributo

Qualora, prima della riscossione del contributo, si verifichi il decesso del titolare dell'azienda, il contributo potrà essere liquidato agli eredi o a chi subentri a condizione che questi proseguano l'esercizio dell'attività.

Art. 10.

Accertamenti e controlli

La Regione si riserva il diritto di accertare e controllare in qualsiasi momento il rispetto degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, da parte delle aziende beneficiarie del contributo, sia direttamente, sia tramite l'ufficio regionale dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria, a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972.

Art. 11.

Revoca del contributo

Il contributo è revocato dall'ente Regione per:

alienazione dell'azienda a meno che l'impresa acquirente non ne continui l'attività;

diversa destinazione dei macchinari e delle opere oggetto di contributo;

mancato rispetto degli impegni derivanti dagli articoli 8 e 9 della presente legge;

trasferimento dell'impresa dal territorio regionale, qualora avvenga prima che sia decorso il decennio.

L'impresa, sarà, pertanto, tenuta a restituire alla Regione il contributo percepito.

Art. 12.

Decorrenza

I benefici della presente legge verranno concessi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 350 milioni che farà carico al capitolo 312 (di nuova istituzione), categoria trasferimenti « Concessione contributi in conto capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi », da prelevarsi quanto a L. 150 milioni mediante riduzione del capitolo 271 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso » e quanto a L. 200 milioni da prelevarsi mediante riduzione del capitolo 272 « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 312 (*di nuova istituzione*). — Categoria trasferimenti, concessione contributi in conto capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi: L. 350.000.000.

In diminuzione:

Cap. 271. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: L. 150.000.000.

Cap. 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo: L. 200.000.000.

Art. 15.

Norme transitorie

I benefici della presente legge verranno estesi agli artigiani che hanno presentato domanda alle commissioni provinciali dell'artigianato a partire dal 1° aprile 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. 26.

Rifinanziamento della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9, per provvidenze a favore delle imprese agricole in materia di concessione di credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 9 del 28 novembre 1972 concernente provvidenze a favore delle imprese in materia di concessione di credito di conduzione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di detta somma dal fondo iscritto al cap. 272 con stanziamento di uguale importo al cap. 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, art. 9 legge n. 281, L. 300.000.000.

In aumento:

Cap. 291 — Contributo per il credito di conduzione in agricoltura, L. 300.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. 27.

Delimitazione delle zone montane e costituzione delle comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina la istituzione e l'attività delle comunità montane in applicazione dei principi e delle finalità fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La Regione formulerà i piani e i programmi di sviluppo e provvederà all'organizzazione degli enti operativi regionali tenendo conto dell'articolazione territoriale rappresentata dalla comunità montana.

Art. 2.
Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, secondo le delimitazioni risultanti dalla allegata corografia scala 1:350.000, nelle seguenti zone omogenee:

a) zona omogenea del « Vulture » comprendente i comuni di: Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Ripacandida, Rionero in Vulture, Maschito, Venosa, Ruvo del Monte, Rapone, S. Fele;

b) zona omogenea dell'« Alto Bradano », compredente i comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, S. Chirico Nuovo, Tolve;

c) zona omogenea del « Marmo » comprendente i comuni di: Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti, Balvano;

d) zona omogenea del « Melandro » comprendente i comuni di: Brienza, Picerno, Sant'Angelo le Fratte, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza;

e) zona omogenea dell'« Alto Basento » comprendente i comuni di: Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi di Montagna, Pignola, Potenza, Vaglio di Basilicata, Filiano, Trivigno, Cancellara;

f) zona omogenea dell'« Alto Sauro - Camastra » comprendente i comuni di: Abriola, Anzi, Cavello, Laurenzana, Corleto Perticara, Guardia Perticara;

g) zona omogenea dell'« Alto Agri » comprendente i comuni di: Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, San Martino d'Agri, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

h) zona omogenea del « Medio Agri Sauro » comprendente comuni di: Stigliano, Gorgoglione, Cirigliano, Aliano, Craco, Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo;

i) zona omogenea del « Lagonegrese » comprendente i comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Trecchina, Rivello, Rotonda, Castelsaraceno, Episcopia;

l) zona omogenea dell'« Alto Sinni » comprendente i comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Chiaromonte, Fardella, S. Chirico Raparo, Senise, Teana, Francavilla sul Sinni, S. Severino Lucano, Viggianello;

m) zona omogenea del « Sarmento » comprendente i comuni di: Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Terranova del Pollino, San Giorgio Lucano;

n) zona omogenea del « Medio Basento » comprendente i comuni di: Tricarico, Calciano, Campomaggiore, Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura, Oliveto Lucano, Garaguso, San Mauro Forte;

o) zona omogenea del « Basso Sinni » comprendente i comuni di: Colobraro, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni.

Art. 3
Costituzione delle comunità montane

Tra i comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui al precedente art. 2, è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 4.
Variazioni ed estinzioni delle comunità montane

Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 132 della costituzione dell'art. 11, punto 11 e dell'art. 54, comma terzo, dello statuto regionale, istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadattare o modificare, d'intesa con i comuni interessati, la individuazione delle zone omogenee e delle relative comunità montane.

Con legge regionale si provvederà alla variazione o estinzione delle comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, ove se ne verifichino le condizioni o vengano meno i fondamentali scopi istitutivi.

La stessa legge disciplinerà i rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione della comunità montana.

Art. 5
Delega funzioni amministrative

La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto, proprie funzioni amministrative alle comunità montane.

TITOLO II
STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 6.
Approvazione

Ogni comunità montana, entro 90 giorni dalla sua costituzione, deve adottare il proprio Statuto formulato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Lo statuto e le sue eventuali integrazioni o modificazioni sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità e sono soggetti all'approvazione della Regione, a norma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 7.
Contenuto dello statuto

Lo statuto delle comunità deve stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della comunità;

b) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità della legge del 3 dicembre 1971, n. 1102, dello statuto regionale e della presente legge;

c) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della comunità con l'indicazione dei poteri e delle competenze loro spettanti;

d) la durata in carica degli organi amministrativi e di controllo;

e) l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici;

f) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decandenza e sostituzione dei membri di tali organi;

g) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della comunità e altre norme di carattere finanziario;

h) le norme da osservarsi nella redazione ed approvazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

i) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, norme che comunque non possono essere in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli enti locali territoriali;

l) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese che egualmente non possono essere in contrasto con i principi stabiliti per gli enti locali territoriali;

m) le norme per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza;

ed inoltre:

n) le modalità per l'elezione e revoca del presidente, della giunta esecutiva e dei suoi membri;

o) le modalità per la convocazione e le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio della comunità;

p) ogni altra norma di amministrazione.

TITOLO III
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 8.
Ordinamento delle comunità montane

Gli organi della comunità sono:

a) il consiglio;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

La comunità deve, inoltre, avere un collegio dei revisori dei conti e un segretario.

Art. 9.
Nomina dei rappresentanti dei comuni nel consiglio della comunità

Il consiglio della comunità è costituito da consiglieri comunali eletti in numero di tre per ogni comune dai rispettivi consigli comunali.

Onde assicurare la rappresentanza della minoranza, uno dei rappresentanti di ciascun comune nel consiglio della comunità deve essere eletto dai consiglieri comunali della minoranza.

I comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal Commissario.

Il consiglio dura in carica 5 anni, e, comunque, se ne ricorre il caso, fino alla ricomposizione dei nuovi consigli comunali che provvederanno a nominare i propri rappresentanti.

Art. 10.
Della giunta e del presidente

La giunta è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a otto, eletti con modalità da determinarsi con norme statutarie delle singole comunità.

Art. 11.
Del personale

Le comunità montane provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici con personale comandato da enti locali e regionali e dalla Regione, analogamente a quanto disposto dall'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In relazione all'entità delle funzioni da svolgere, potrà aversi il distacco o il comando di detto personale presso le comunità.

TITOLO IV
COMPITI DELLA COMUNITA' E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 12.
Compiti della comunità

In relazione al disposto degli articoli 5 e 54 dello statuto regionale, alle disposizioni delle leggi nazionali, anche relative agli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla presente legge ed alle altre leggi regionali, le comunità quali organi intermedi di decentramento amministrativo e organizzativo, nonchè quali unità elementari di programmazione socio-economica devono adottare con il più largo concorso degli enti e delle forze sociali interessi, entro un anno dalla costituzione, in armonia con le linee del piano regionale e del piano di assetto territoriale e, in mancanza di essi, con le direttive regionali in materia di pianificazione, un piano quinquennale per lo sviluppo socio-economico-territoriale della zona corrispondente alla comunità, con le caratteristiche e il contenuto di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed eventuali modificazioni successive, richiamata anche la disposizione dell'art. 13 della legge medesima.

Per la formazione del piano la giunta, sulla base di un dibattito preventivo in seno al consiglio della comunità, formula una proposta di piano articolata per settori; su tale base la giunta, secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge, svolge le consultazioni dei cittadini, delle organizzazioni e degli enti interessati, nonchè delle province interessate.

I consigli comunali dei Comuni compresi nel territorio della comunità esprimono, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il loro parere sulla proposta di piano.

Le comunità dovranno, altresì, predisporre piani annuali di attuazione del Piano quinquennale.

Le comunità montane potranno, in armonia con le linee di programmazione nazionale e regionale e dell'assetto territoriale regionale, adottare, possibilmente entro un anno dalla loro costituzione, il piano territoriale di coordinamento della zona, cui dovranno adeguarsi gli strumenti urbanistici di tutti i comuni compresi nella zona omogenea corrispondente alla comunità.

I piani di cui ai precedenti comma sono approvati con legge regionale.

Art. 13.
Rapporti con gli altri enti

Nella formulazione del piano di sviluppo economico, sociale e territoriale, le comunità montane possono costituire un comitato tecnico consultivo composto dai rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, degli enti e delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e culturali operanti nel settore e nel territorio.

Le comunità montane, per la partecipazione diretta delle popolazioni interessate, applicheranno le norme previste dallo statuto regionale e leggi relative.

Gli enti operanti nel territorio della comunità montana dovranno adeguare, altresì, i propri programmi a quelli delle comunità a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1012.

Nell'attuazione dei programmi annuali le comunità montane utilizzeranno gli enti operanti nel territorio per le realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Ciascun ente operante nel territorio dovrà trasmettere al presidente della comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati

La comunità, entro 20 giorni, può formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico, sociale e territoriale.

Art. 14.
Rapporti con i comuni

I comuni membri possono delegare alla comunità montana, di cui fanno parte, funzioni proprie, al fine della migliore utilizzazione dei servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi, ferma la determinazione dei territori montani operata con leggi della Repubblica.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE

Art. 15.
Utilizzazione dei fondi statali e regionali

Ai fini dell'applicazione della presente legge periodo 1974-1976 è autorizzata la spesa di L. 300.000.000.

Tale spesa viene ripartita in ragione di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1975, L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvederà con la iscrizione in uscita, nei relativi bilanci di previsione, di apposito capitolo di spesa « Fondo per lo sviluppo delle comunità montane » in cui saranno iscritte le somme occorrenti, così come previsto nel secondo comma del presente articolo.

La relativa spesa verrà coperta con prelevamenti sulla entrata derivante alla Regione in applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 8).

Art. 16.

Ripartizione di fondi statali e regionali

I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli che risulteranno altrimenti disponibili ai fini della stessa legge, saranno ripartiti tra le singole comunità secondo il seguente criterio:

a) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica, disponibile al momento della ripartizione;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna comunità;

c) per 5/10 in proporzione diretta ai coefficienti migratori di ciascuna comunità.

Art. 17.

Criteri di ripartizione per i programmi stralcio

Il consiglio regionale approva annualmente i programmi stralcio inviati dalla comunità montana a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e, coerentemente con le linee generali della programmazione regionale, ripartisce annualmente tra le comunità montane i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della legge n. 1102 sulla base di quanto stabilito dallo art. 16 della presente legge.

Art. 18.

Partecipazione alle spese della comunità

Lo statuto della comunità potrà prevedere il concorso dei comuni alle spese della comunità il cui ammontare sarà iscritto in un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione comunale.

TITOLO VI

DEI CONTROLLI

Art. 19.

Controllo sugli atti della comunità montana

Il controllo sugli atti della comunità montana è esercitato dalla competente sezione provinciale del comitato per il controllo sui comuni e sugli altri enti locali.

Per competente sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio delle due province, quella cui appartiene la maggior parte dei comuni della comunità.

Sono dichiarati applicabili agli organi della comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei consorzi di enti locali.

TITOLO VII

BENI DELLA COMUNITA'

CONTRATTI DI TESORERIA

Art. 20.

Approvazione del regolamento per l'uso dei beni della comunità

Il consiglio della comunità disciplina, con apposito regolamento, l'uso dei beni della comunità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 21.

Servizio di tesoreria della comunità

Ogni comunità deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un istituto di credito di diritto pubblico.

Esso sarà disciplinato da un apposito regolamento da deliberarsi dal consiglio della comunità e per detto servizio dovrà essere stipulato un contratto da approvarsi con deliberazione del consiglio della comunità.

Art. 22.

Contratti della comunità

Per i contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e l'appalto di opere, le comunità montane sono soggette alla disciplina stabilita per i contratti della Regione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Prima applicazione della legge

I consigli comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel consiglio della comunità, con le modalità di cui all'art. 9.

Il consiglio della comunità si riunirà entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale; e come primi atti provvederà alla nomina del presidente e della giunta, con le modalità di cui all'art. 10 e redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, lo statuto.

La prima riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano.

Art. 24.

Scioglimento consigli di valle

I consigli di valle costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti nel momento in cui entrano in funzione le comunità montane.

Art. 25.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. **28**.

Inclusione del comune di Paterno nella comunità montana dell'Alto Agri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 della legge regionale circa « Delimitazione delle zone montane e costituzione delle comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 », il comune di Paterno, ex frazione del comune di Marsiconuovo, costituito in comune autonomo con legge regionale 4 maggio 1973, n. 8, entra a far parte, sentito il comune interessato, della comunità montana dell'Alto Agri.

La zona omogenea dell'« Alto Agri », di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 della legge di cui al comma precedente è integrata come segue: Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, San Martino d'Agri, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Paterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1973, n. **29.**

Indennità ai componenti dei comitati e delle commissioni con funzioni consultive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti dei comitati e delle commissioni nominati dal consiglio o dalla giunta a seconda delle rispettive competenze viene corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute, nonchè, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di direttore generale.

Art. 2.

L'onere per le spese di funzionamento graverà, per l'anno 1973, rispettivamente a carico dei capitoli 6 e 27 del bilancio; per gli esercizi successivi farà carico sugli stessi capitoli o su altri corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 ottobre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1973, n. **30.**

Determinazione della percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti esecutori a rimborso delle spese per l'attuazione dei programmi esecutivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 1° *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma *c*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, è fissata nella misura del 10 % del costo di ogni singola opera, ivi compreso l'importo relativo ai lavori a base d'appalto e quello relativo alle espropriazioni ed alle somministrazioni e lavori in economia, la percentuale da corrispondersi agli istituti autonomi case popolari ed agli altri enti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi in conformità delle norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per l'esercizio delle funzioni ad essi demandate.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 26 ottobre 1973

VERRASTRO

(13840)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1973, n. **31.**

Variazione n. 4 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1973, n. **32.**

Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della legge regionale 28 novembre 1972, n. 10, per interventi in favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1972, su « Interventi in favore della zootecnia » è sostituito dal seguente:

La regione Basilicata attua, nell'anno finanziario 1972, interventi in favore della zootecnia in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 2 giugno 1961, n. 454.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli delle predette leggi:

Art. 12 - legge 910 - sesto comma - contributi per favorire la meccanizzazione (limitatamente al settore zootecnico), lire 150.000.000;

Art. 14 - legge 910 - sviluppo della zootecnia, L. 450.000.000;

Art. 16 - legge 910 - contributi per il miglioramento delle strutture aziendali (limitatamente al settore zootecnico), lire 200.000.000;

Art. 16 - legge 454 - lettera *a*) - prestiti per lo sviluppo zootecnico, L. 200.000.000.

I prestiti di cui alla presente legge quando siano concessi in favore delle categorie di operatori indicati all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, fino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sopportato dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatori di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto della somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20 % da versare al fondo interbancario di garanzia.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà corrisposto in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del prestito da parte dell'Istituto di credito autorizzato.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi e prestiti di cui alla legge regionale 28 novembre 1972, n. 10, modificata ed integrata con l'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di L. 1.000.000.000 come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

Art. 12, sesto comma, L. 150.000.000;
Art. 14, L. 600.000.000;
Art. 16, L. 250.000.000.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 272 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281), L. 1.000.000 000

In aumento:

Cap. 292. — Incentivi per lo sviluppo della zootecnia, lire 1.000.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 23 novembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1973, n. 33.

Spese per il funzionamento del comitato tecnico regionale per il credito agevolato agli artigiani, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai membri ed al segretario del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire diecimila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

E' inoltre, corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale

Art. 2.

La corresponsione del gettone di presenza e del trattamento di missione se spettante, decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del comitato ha partecipato

Art 3

Alla liquidazione dei gettoni di presenza e del trattamento di missione provvede la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente e dal segretario del comitato tecnico regionale.

Art 4.

La spesa occorrente farà carico al cap. 27 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e per gli esercizi successivi sullo stesso capitolo od altro corrispondente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 23 novembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. 34.

Variazione n. 8 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1973)

(430)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1973, n. 57.

Trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 19 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti elettivi del comitato e delle sezioni decentrate, che non risiedano nei comuni dove ha sede l'organo di controllo di cui fanno parte, spetta, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è compiuto con mezzi pubblici, o il compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di L. 50 per i percorsi compiuti con mezzi propri, calcolando le distanze a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1961, n 291.

Art. 2.

Ai presidenti ed ai componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni di controllo che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore agli enti locali, si rechino in località diverse dal comune ove ha sede l'organo di controllo, per partecipare a convegni o incontri inerenti all'esercizio delle loro funzioni, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute, o l'indennità chilometrica nella misura e secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo nonchè il trattamento di missione stabilito dall'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23.

Art. 3.

Alle spese relative agli articoli 1 e 2 della presente legge, previste in L. 10.000.000 l'anno, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 225 dello stato di previsione delle spese per il 1973 la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la indennità, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo». Per gli anni successivi la spesa relativa verrà iscritta nel corrispondente capitolo dei bilanci.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 dicembre 1973

BASSETTI

(874)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740340)